

REGIONE LAZIO

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA
E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA e PESCA**



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 08

“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”

(art. 21 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 8.5

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 8.5.1.a

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Sommario

PREMESSA	3
ARTICOLO 1.....	3
Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi	3
ARTICOLO 2.....	7
Ambito territoriale di intervento	7
ARTICOLO 3.....	7
Soggetti beneficiari	7
ARTICOLO 4.....	7
Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali	7
ARTICOLO 5.....	10
Dotazione finanziaria. Agevolazioni previste, limitazioni e vincoli	10
ARTICOLO 6.....	12
Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni	12
ARTICOLO 7.....	14
Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno.....	14
ARTICOLO 8.....	16
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	16
ARTICOLO 9.....	21
Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie.....	21
ARTICOLO 10.....	27
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno.....	27
ARTICOLO 11.....	28
Provvedimenti di concessione.....	28
ARTICOLO 12.....	29
Tempi per l'esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe	29
ARTICOLO 13.....	30
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	30
ARTICOLO 14.....	30
Varianti e adeguamenti tecnici	30
ARTICOLO 15.....	31
Presentazione delle domande di pagamento.....	31
ARTICOLO 16.....	37

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento	37
ARTICOLO 17.....	37
Controlli in loco	37
ARTICOLO 18.....	38
Controlli ex post.....	38
ARTICOLO 19.....	38
Obblighi in materia di informazione e pubblicità	38
ARTICOLO 20.....	38
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni.....	38
ARTICOLO 21.....	39
Stabilità delle operazioni	39
ARTICOLO 22.....	39
Informativa trattamento dati personali e pubblicità	39
ARTICOLO 23.....	42
Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento	42
ARTICOLO 24.....	42
Altre Disposizioni	42
ARTICOLO 25.....	43
Ricorsi	43
ARTICOLO 26.....	44
Disposizioni generali.....	44

Allegati:

1. Dichiarazione a firma congiunta
2. Schema Quadro economico generale
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (persone fisiche e/o società)
4. Dichiarazione “*de minimis*”
5. Dichiarazione macchiatico negativo

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito della Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del PSR 2014/2020 del Lazio, la Tipologia di Operazione 8.5.1.a "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

ARTICOLO 1

Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi

La presente operazione sostiene investimenti finalizzati all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, compresa una corretta gestione degli ecosistemi forestali intervenendo sia sulle aree di pregio naturale quali: boschi, aree protette, parchi e Siti Natura 2000, sia sul patrimonio storico-culturale ed architettonico regionale. Tale dinamica oltre a promuovere l'attrattività del territorio è in grado di creare un supporto alla diversificazione dell'economia rurale migliorando conseguentemente la qualità della vita e i livelli di occupazione nelle aree agricole e forestali.

I progetti potranno riguardare un numero massimo di due sottointerventi, anche afferenti ad interventi diversi. Il sottointervento 1.c, limitatamente agli interventi sugli alberi monumentali, potrà essere attivato anche in aggiunta ai due sottointerventi.

In particolare, sono previste le seguenti **tipologie di intervento** e nell'ambito delle stesse i relativi **sottointerventi**:

1. Perseguimento di investimenti finalizzati alla tutela ambientale

1.a – Investimenti relativi al miglioramento e ripristino degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale per la valorizzazione del soprassuolo forestale.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- diradamento con taglio piante morte, deperienti e sottomesse;
- avviamento all'alto fusto di boschi cedui invecchiati;

1.b – Realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale, contro le inondazioni, l'erosione ripariale, per affrontare l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- realizzazione di fasce verdi lungo le infrastrutture (viabilità, fossi, ecc.) al fine di connettere superfici boscate e abbattere inquinanti. Nel dettaglio sono ammissibili:
 - formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
 - apertura manuale o meccanica delle buche;
 - fornitura, trasporto e messa a dimora delle piantine e/o semina;
 - protezioni individuali (shelter) o chiudende.
- rimboschimento con specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo finalizzate alla creazione di ecotoni per incrementare la biodiversità. Nel dettaglio sono ammissibili:

- formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- fornitura, trasporto e messa a dimora delle piantine e/o semina;
- protezioni individuali (shelter) o chiudende.

1.c - Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale.

Sono ammissibili a finanziamento:

- interventi volti a connettere specie forestali nobili e rare, sporadiche (come riportate nell'allegato A1 e A3 della L.R. 39/2002 – identificate con la dizione “R” e “RR”) e/o a favorire la diffusione delle stesse mediante rimboschimento, diradamento eliminazione di arbusti e cespugli in maniera localizzata (superfici non superiori a 1000 m²/Ha) e a tal fine sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:
 - diradamenti localizzati o su piccole superfici non superiori a 1000 m²/Ha;
 - decespugliamenti localizzati o su piccole superfici non superiori a 1000 m²/Ha;
- interventi volti alla protezione, manutenzione e/o recupero di alberi monumentali (definiti ai sensi della Legge n. 10/2013) o finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, ritenuti necessari per il mantenimento delle condizioni di salute dell'albero e per il miglioramento della sua funzionalità.

Per gli alberi monumentali sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- valutazione di stabilità;
- interventi di potatura della chioma;
- dendrochirurgia;
- progettazione, fornitura e posa in opera di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio;
- posa in opera di steccati e recinzioni;
- realizzazione di percorsi o pavimenti aerati;
- diradamento di alberi limitrofi all'albero monumentale, compresi in una fascia di 20 metri dallo stesso;
- realizzazione e messa in posa di segnaletica, nonché realizzazione e sistemazione di sentieri finalizzati ad una più facile localizzazione degli alberi monumentali.

1.d - Investimenti finalizzati al ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio forestale, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- creazione di radure mediante decespugliamento per una superficie massima di 2.000 mq ciascuna;
- ripristino di prati e prati pascolo, colonizzati da vegetazione arbustiva invasiva, mediante decespugliamento per una superficie complessiva massima di 10 Ha;

1.e - Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- realizzazione di recinzioni per la difesa degli habitat e delle specie forestali. L'intervento non deve superare i 10 Ha di superficie.

1.f - Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta incluse: la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta per la cattura e il censimento, opere di recinzione per la protezione dagli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- torrette per l'avvistamento della fauna selvatica;
- messa in opera di sistemi di avvistamento e monitoraggio delle specie selvatiche invasive (telecamere con fototrappole, visori ad infrarossi, visori notturni).

2. Miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali

2.a - Conversione di boschi cedui invecchiati in boschi ad alto fusto, laddove le condizioni stazionali, del soprassuolo, pedoclimatiche ed idrogeologiche lo consentano.

Sono ammissibili a finanziamento la seguente tipologia di investimento:

- conversione di boschi cedui invecchiati in boschi ad alto fusto, laddove le condizioni stazionali, del soprassuolo, pedoclimatiche ed idrogeologiche lo consentano.

2.b - Interventi selvicolturali come sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire: la rinaturalizzazione, la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie, ammissibili solo una volta per l'intera programmazione.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- disetaneizzazione di fustaie coetanee attraverso interventi di taglio di tipo selettivo. Gli interventi devono essere finalizzati alla differenziazione della struttura verticale del soprassuolo favorendo la permanenza delle piante di grosso diametro e lo sviluppo della rinnovazione naturale. In ogni caso si devono preservare dal taglio le specie sporadiche;
- diradamenti eseguiti in fustaia a densità colma sia di conifere sia di latifoglie e/o misti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie.
- diradamento a buche localizzato in corrispondenza della rinnovazione presente al fine di favorire l'insediamento di rinnovazione spontanea.

2.c - Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno.

Sono ammissibili interventi di la seguente tipologia di investimento:

- sfolli o diradamenti in boschi cedui. Gli interventi dovranno essere eseguiti su popolamenti di età uguale o inferiore a 8 anni dall'ultimo taglio di fine turno, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

3. Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

3.a - Miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ dei popolamenti forestali e incremento, attraverso azioni di gestione selvicolturale, delle capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo ad esclusione delle operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale.

Sono ammissibili interventi di le seguenti tipologie di investimento:

- rimboschimento/imboschimento con specie arbustive ed arboree autoctone.

Nel dettaglio sono ammissibili:

- formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;

- fornitura, trasporto e messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori o altre protezioni individuali.

3.b - Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque.

Sono ammissibili gli interventi di:

- rinfoltimento/rimboschimento con specie arbustive ed arboree di latifoglie autoctone in aree forestali degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque.

Nel dettaglio sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- fornitura, trasporto e messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori o altre protezioni individuali.

4. Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive

4.a - Interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni protettive dei versanti.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- taglio cedui a sterzo. L'intervento non può essere relativo ad un cambio di forma di governo da ceduo semplice matricinato a ceduo a sterzo.

4.b - Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa.

Sono ammissibili a finanziamento:

- decespugliamento di specie arbustive e/o invasive che hanno colonizzato la sentieristica e le aree ad uso turistico-ricreativo esistenti.

4.c - Realizzazione e ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico come sentieristica, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione, di osservazione.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- creazione o ripristino di sentieri, da realizzarsi attraverso: punti di accesso, miglioramento della percorribilità, realizzazione di nuove tratte, apposizione della segnaletica direzionale e di continuità;
- realizzazione o ripristino, di attraversamenti pedonali (guadi, passerelle) e di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc.);
- realizzazione o ripristino di staccionate, muretti a secco o altre strutture di delimitazione;
- realizzazione, fornitura e posa in opera o loro ripristino, di arredi, aree di sosta e infrastrutture di servizio (tavoli, panche, barbecue, ecc.);
- realizzazione, fornitura e posa in opera della segnaletica informativa e suo ripristino;
- realizzazione o ripristino di percorsi ed aree ginniche/sportive;
- allestimenti o altri interventi finalizzati alla fruizione didattica e/o ricreativa e/o culturale del percorso da parte dei disabili;
- creazione di parchi avventura.

4.d - Interventi selvicolture finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione dei boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica ammissibili solo una volta per l'intera programmazione.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- indagine di stabilità con metodo speditivo e taglio o interventi fitosanitari a carico di alberi che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità in aree a fruizione turistico ricreativa. Tali interventi sono ammissibili in tali aree e in una fascia non superiore a 20 metri dalle stesse e per una superficie massima di 10 ettari. L'intervento non deve riguardare superficie forestale soggetta a lotta obbligatoria.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica esclusivamente per interventi realizzati su superfici situate nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione ai benefici del presente bando i soggetti pubblici e privati, singoli o associati o consorziati di seguito elencati:

- Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Enti di diritto privato o persone fisiche.

I soggetti beneficiari devono dimostrare la disponibilità delle superfici oggetto di finanziamento per almeno 7 anni a decorrere dalla data di presentazione del bando. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

ARTICOLO 4

Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali

Nell'ambito delle tipologie di intervento sopra elencate sono ammissibili a sostegno le spese per:

- lavori di miglioramento e riconversione delle superfici agroforestali;
- l'acquisto di attrezzature e/o di altre dotazioni previste dagli interventi di cui all'art. 1 fino a copertura del valore di mercato del bene;
- le "spese generali":
 - nel caso di beneficiari privati le spese generali, limitatamente ai lavori, saranno calcolate per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A, B nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta ammissibile e comunque nel rispetto degli importi massimi stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEASR" - sottosezione "Procedure attuative". Per il calcolo delle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEASR" - sottosezione "Sistema informativo".
 - nel caso di beneficiari pubblici: si deve fare riferimento al D.M. 17 giugno 2016 - *Approvazione*

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adotta ai GU n.174 del 27 giugno 2016.sensi dell'art. 24, comma 8 del D.lgs. 50/2016, se del caso maggiorate di altre tipologie di spese generali che dovranno essere descritte e giustificate. Comunque, le spese ammissibili non possono superare il limite massimo ammissibile del 12%.

Il costo degli investimenti dovrà essere determinato facendo riferimento ai seguenti prezziari regionali:

- “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” - Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2012, n. 412, pubblicata sul supplemento n. 1 al BURL n. 41, del 28 agosto 2012;
- “Prezziario delle opere agricole e forestali” - Determinazione n. G16495 del 02/12/2019, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative.

Per la determinazione dei costi relativi ad interventi selvicolturali dovranno essere utilizzati i **parametri analitici** dei suddetti prezziari.

Per i soggetti pubblici, laddove non sia possibile ricorrere all'utilizzo dei costi di riferimento di cui ai suddetti prezziari regionali, la congruità dei costi dovrà essere dimostrata sulla base delle indicazioni e delle disposizioni recate dal D.lgs. n. 50/2016, in materia di appalti pubblici.

Per i soggetti privati, nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. I preventivi devono essere indipendenti (forniti da tre venditori differenti), sottoscritti, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e devono indicare il prezzo di listino, il prezzo offerto sulla base di eventuali sconti al netto dell'IVA, la data di consegna e i termini di pagamento. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato, nella quale siano riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la scelta dello stesso. Nel caso di beni e/o servizi altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica analisi prezzi nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

Per i soggetti privati, i preventivi da allegare alla domanda di sostegno, devono essere generati attraverso il sistema di Gestione e Consultazione preventivi presente sull'applicativo SIAN.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. L'Amministrazione regionale si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria dei boschi ovvero tagli di utilizzazione forestale di maturità o fine turno e spese in economia.

Per l'esecuzione di interventi selvicolturali da parte di soggetti pubblici, il beneficiario dovrà avvalersi di

imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell'assorbimento di funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del Dlgs n. 177/2016, nelle more dell'istituzione dell'albo delle imprese della Regione Lazio oppure essere iscritto presso le "Società organismi di attestazione" (SOA) autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la decadenza dal sostegno e la revoca del contributo concesso, unitamente al recupero degli importi eventualmente già erogati.

Nel caso di interventi di rinfoltimento/imboschimento e messa a dimora, le specie utilizzabili devono essere scelte tra le specie riportate negli allegati A1 e A3 della Legge Regionale n. 39/2002 in coerenza con le condizioni ecostazionali e devono essere preferibilmente di provenienza locale. Dovrà essere impiegato un numero di almeno 3 specie diverse, di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10%. Tutto il materiale forestale di propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti/rimboschimento deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (Direttiva 1999/105/CE, D.lgs. n. 386 del 10/11/2003).

Per gli interventi di *ingegneria naturalistica*, si può fare riferimento a quanto indicato nei quaderni di cantiere della Regione Lazio, consultabili sul sito:

www.regione.lazio.it>ambiente>ingegnerianaturalistica>pubblicazioni

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale (articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013).

L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

4.1 – Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al *principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario* sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali secondo quanto disposto nelle "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvate con DGR 147/2016.

4.2 – Disposizioni generali

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, pena l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali definiti dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione C (2013) 9527 del 19/12/2013 e con quanto previsto dalla DGR 133/2017, D.D. G09774 del 17/07/2019 e successiva D.D. n. G02244 del 03/03/2020.

Non sono ammissibili in nessun caso i pagamenti effettuati successivamente alla domanda di pagamento di saldo; le spese sostenute si devono riferire esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione.

Per quanto non contemplato per le spese ammissibili nel presente articolo si rimanda alle "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvate con DGR 147/2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 187/2017, consultabili al seguente indirizzo: <http://lazioeuropa.it/psr-feasr-17/procedure-attuative-127> ed alla Determinazione n. G3831/2016

“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”.

Spese non ammissibili

- acquisto di piante di età superiore a tre anni;
- acquisto di piante non certificate;
- acquisto di impianti, macchine ed attrezzature per interventi agrosilvopastorali nuove e/o usate;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- interventi di mera sostituzione. Per la individuazione degli “investimenti di mera sostituzione” si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;
- IVA per i soli beneficiari privati, fatte salve le specificazioni sopra specificate per l’IVA non recuperabile.

ARTICOLO 5

Dotazione finanziaria. Agevolazioni previste, limitazioni e vincoli

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente di € 3.000.000,00.

L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della Misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie o da altri eventuali fonti di finanziamento.

Tipologia di aiuto

È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a finanziamento da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell’intervento.

Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi, acconti e saldi.

Intensità di spesa pubblica

L’aiuto prevede un contributo pari 100% nel caso di ente pubblico, ridotto all’80% nel caso di privati, del costo totale dell’investimento ammissibile.

Inoltre, per i “gestori privati di proprietà pubblica o privata” che realizzano investimenti relativi alle tipologie di intervento 1.a, 2.a, 2.b, il tasso di aiuto previsto sarà pari al 60%.

La casistica sulla percentuale del contributo pubblico riconoscibile per beneficiario e tipo di soprassuolo, è riepilogata nella tabella sottostante:

	Gestore/Proprietario pubblico	Proprietario privato	Gestore privato di proprietà pubblica o privata	
			Per gli interventi diversi da 1.a, 2.a, 2.b	Per i soli interventi 1.a, 2.a, 2.b
% contributo latifoglie e conifere	100	80	80	60

Massimali

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 30.000,00 quale importo minimo dell'investimento ammissibile;
- Euro 100.000,00 quale importo massimo dell'investimento ammissibile.

La richiesta economica riferita al progetto non potrà essere ridefinita in aumento rispetto al suddetto massimale successivamente all'approvazione del progetto cantierabile.

Per i soli interventi selvicolturali che riguardano il soprassuolo arboreo, il limite minimo e massimo dell'investimento ammissibile a finanziamento è al lordo degli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso ritraibile.

Il presente regime di aiuti opera nel rispetto di quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Pertanto, qualora la proposta progettuale sia ricompresa tra quelle il cui finanziamento debba avvenire nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 c.d. “*de minimis*”, unitamente alla domanda di sostegno i soggetti richiedenti di cui all'art. 3, lettera b) devono presentare la “*Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»*”, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii. utilizzando il modello di cui all'Allegato n. 4 al presente bando.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Reg. (UE) 1407/2013 “*L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica* (per la definizione di “impresa unica” si veda quanto riportato dall'articolo 2, paragrafo 2 del Reg (UE) n. 1407/2013) *non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari*”.

Ai sensi dell'art. 3 par. 5 del Reg. (UE) 1407/2013 il massimale di € 100.000,00 del progetto di cui sopra si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione Europea. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa prendendo in considerazione l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Ai sensi dell'art. 3 par. 4 del Reg. (UE) 1407/2013 gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “*de minimis*” all'impresa.

Nel caso in cui, con il presente bando, vengano concessi aiuti in “*de minimis*” a imprese operanti in settori economici esclusi dal finanziamento, le stesse devono garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, la netta separazione delle attività escluse dal finanziamento rispetto a quelle finanziate in “*de minimis*” a norma di detto Regolamento (UE) n. 1407/2014.

È fatto divieto di cumulo degli aiuti concessi in “*de minimis*” con altri aiuti di Stato per cui non sono ammissibili le spese relative ad una operazione rispetto alla quale il soggetto richiedente abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario.

ARTICOLO 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- iscrizione all'anagrafe delle aziende e costituzione del fascicolo aziendale (D.P.R. n. 503/99) aggiornato e validato;
- possono essere attivati investimenti che prevedono al massimo n. 2 (due) "tipologie di intervento" come definite al precedente articolo 1 del presente bando pubblico;
- il sottointervento 1.c, limitatamente agli interventi sugli alberi monumentali, non potrà essere attivato come unico intervento. Lo stesso, dovrà essere attivato in aggiunta ad una o due tipologie di intervento;
- per i soggetti pubblici il livello della progettazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere almeno quello di "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come specificato dall'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- per i soggetti privati, proprietari o gestori di superfici boscate, Enti di diritto privato o persone fisiche: non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- per i soggetti pubblici, proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi: non essere in situazioni di dissesto finanziario o, in caso contrario, che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- essere proprietari o avere titolo a disporre delle superfici ove si realizzerà l'intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
- non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno 2 dei criteri di selezione di cui all'articolo 9 del presente bando;
- le superfici oggetto di intervento devono essere dotate degli strumenti di pianificazione forestale (Piano di Gestione e Assestamento Forestale o Piano Pluriennale di Taglio), approvati, esecutivi o presentati presso le strutture regionali competenti. Tale requisito è obbligatorio per tutti gli Enti pubblici e per i privati con superficie boscata al di sopra di 100 ha. La condizione di ammissibilità non è soddisfatta nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di sostegno, il Piano di Gestione e Assestamento Forestale o Piano Pluriennale di Taglio è scaduto;
- i soggetti privati, proprietari o gestori di superfici boscate (privati singoli o associati - persone fisiche e/o giuridiche - consorzi di privati, consorzi misti privato/pubblici) dovranno avere titolo a disporre di una superficie boscata minima pari a 10 ettari in un unico corpo;
- dimostrare, per gli interventi programmati, la coerenza con gli strumenti di pianificazione forestale (Piano di Gestione e Assestamento Forestale o Piano Pluriennale di Taglio). La coerenza con gli strumenti di pianificazione forestale non è richiesta per i seguenti interventi: decespugliamenti, recinzioni, torrette per l'avvistamento della fauna selvatica, sistemi di avvistamento e monitoraggio delle specie selvatiche, sfolli, indagini di stabilità e taglio o interventi fitosanitari a carico di alberi che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità in aree a fruizione turistico ricreativa, realizzazione di barriere verdi, opere di ingegneria naturalistica, ripristino di prati e prati pascolo, e gli interventi afferenti alla realizzazione e ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico come sentieristica, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione, di osservazione;

- nel caso in cui il soggetto richieda, in fase di autovalutazione, l'attribuzione delle priorità e del relativo punteggio di cui allo specifico criterio di selezione come definito nel successivo articolo 9, dovrà dimostrare la "immediata cantierabilità" del progetto o lo stato di "progetto definitivo". Il progetto è ritenuto (immediatamente) cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti.

Il requisito della *immediata cantierabilità*, qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda, deve essere soddisfatto, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, entro i 120 giorni successivi, a decorrere dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili e ammessi al finanziamento. Il formale provvedimento di concessione del contributo potrà essere adottato solo dopo che viene dimostrato il possesso di detto requisito.

Non sono ammissibili interventi a *macchiatico positivo*.

Impegni e obblighi

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, pena la decadenza totale dall'aiuto, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale attivo;
- eseguire, pena la decadenza dagli aiuti, le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati con il presente provvedimento di concessione, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
- garantire per un periodo almeno pari a 5 anni dal pagamento del saldo, il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, nonché delle attrezzature, in base alle condizioni e con le specifiche descritte per la presente misura, salvo eccezioni previste in specifici atti regionali;
- nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
- realizzare gli interventi ammissibili al finanziamento nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma dei lavori definito e approvato in fase di istruttoria e riportato nel provvedimento di concessione del contributo
- tutto il materiale forestale di propagazione (MFP) impiegato per rimboschimento/imboschimento deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (Direttiva 1999/105/CE, D.lgs. n. 386 del 10/11/2003). Non sono ammessi a contributo gli interventi di rimboschimento/imboschimento realizzati con materiale non certificato, tranne nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non preveda la certificazione, pena la decadenza dal beneficio e recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorati degli interessi legali;
- per l'esecuzione di interventi pubblici che prevedano interventi selvicolturali, il beneficiario dovrà avvalersi di imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell'assorbimento di funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del D.lgs. n. 177/2016, nelle more

dell'istituzione dell'albo delle imprese della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 77 della Legge regionale n. 39/2002 oppure essere iscritto presso le "Società organismi di attestazione" (SOA) autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- nel caso di interventi relativi a rimboschimento/imboschimento, il beneficiario dovrà attuare a suo carico tutte le cure colturali (irrigazione di soccorso, sfalcio delle erbe infestanti e risarcimento delle fallanze, ecc.) e garantire l'attecchimento delle stesse per almeno 5 anni successivi all'erogazione del pagamento del saldo finale.

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare gli obblighi e gli impegni ex-post come richiamato al successivo articolo 21 "*Stabilità delle operazioni*".

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi, che il beneficiario è tenuto a rispettare pena l'applicazione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienza, sono stabiliti nel provvedimento di concessione.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell'aiuto, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dall'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, pena l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali definiti dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e con quanto previsto dalla DGR 133/2017, D.D. G09774 del 17/07/2019 e successiva D.D. n. G02244 del 03/03/2020.

ARTICOLO 7

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro e non oltre le ore 23.59 del 1° marzo 2021**. Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.

Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo”.

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al successivo articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del *rilascio informatico* sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli *obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno*.

Non può essere presentata da parte di uno stesso soggetto richiedente più di una domanda di sostegno a valere sul presente bando pubblico per la stessa Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 8.5.1. Ai fini della verifica del rispetto di tale condizione si rinvia a quanto già stabilito.

Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio informatico delle domande di sostegno potrà essere definita, da parte dell’Autorità di Gestione (AdG) del Programma, specifiche disposizioni per la definizione di *“liste perfezionamento”*.

In applicazione dell’articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 *“Correzione e adeguamento di errori palesi”*, come recepito dall’articolo 27 *“Errori palesi”* del documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* allegato I alla DGR n. 147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo con la documentazione di rendicontazione completa.

Tale determinazione è pubblicata sul BUR Lazio, sul portale istituzionale e sul portale <http://www.lazioeuropa.it>.

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

In deroga a quanto sopra previsto, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l’opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Non è consentita in alcun modo l'assegnazione di punteggi aggiuntivi nelle fasi successive a quella di presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno, rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione del progetto.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a. **Elaborato progettuale degli interventi programmati**, che dovrà necessariamente riportare i seguenti elementi organizzati in specifici paragrafi:
- **Obiettivi perseguiti, finalità e benefici attesi**; si devono evidenziare le ragioni alla base dell'iniziativa progettuale, le condizioni ambientali e selvicolturali che hanno indotto alla necessità di progettare gli interventi specifici;
 - **Descrizione generale del sito oggetto di intervento**; è necessario allegare la descrizione particellare e selvicolturale desunta dal PGAF vigente, approvato o presentato agli organi competenti per l'approvazione definitiva, corredata da stralcio cartografico; qualora trattasi di opere ricadenti nei pascoli è necessario allegare documentazione e relativa cartografia in grado di specificare l'area in oggetto;
 - **Descrizione dell'opera e/o degli interventi che si intendono realizzare**; è necessario descrivere e specificare nel dettaglio le opere previste sul territorio, il corretto dimensionamento della stesse mediante cartografia di dettaglio (in scala 1: 1.000 per opere strutturali e 1:10.000 per opere selvicolturali), tavole grafiche, prospetti e transetti; ciascuna cartografia allegata dovrà evidenziare un solo intervento qualora si tratti di progetti con azione multipla, al fine di evitare sovrapposizioni che impediscono una corretta valutazione della proposta progettuale. Dovrà essere specificata l'esatta ubicazione degli interventi programmati, con geolocalizzazione e relative coordinate GPS (sistema di riferimento ED 50 UTM 33 N) anche in formato elettronico.
 - **Coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni**;
dovrà essere dimostrata la coerenza e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione vigente.
 - **Coerenza con la pianificazione e vincolistica esistente**;
 - **Coerenza con il PGAF o altro strumento equivalente per gli interventi di cui all'art. 6 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni"**;
dovrà essere allegata inoltre opportuna documentazione (scheda particellare, stralci cartografici, piano degli interventi ...).
 - **Motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate**;
dovranno essere evidenziate le ragioni delle scelte progettuali, la scelta dei materiali, la scelta delle specifiche tecniche e tecnologie adottate per il particolare intervento proposto.
 - **Spese**;
si deve riportare il costo previsto per l'investimento suddiviso per tipologia di intervento/sottointervento e per categoria di spesa.
 - **Criteri di selezione e punteggio auto-attribuito**;
evidenziare i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità auto attribuite nell'ambito dei criteri di selezione ed il punteggio attribuito in fase di autovalutazione.

b. Documentazione disponibilità superfici;

- obbligo di presentazione documentazione che attesti la disponibilità delle superfici oggetto di finanziamento per almeno 7 anni a decorrere dalla data di presentazione del bando, per i soggetti privati.

c. Documentazione fotografica;

- dovranno essere fornite foto d'insieme e di dettaglio dell'area oggetto di intervento con geolocalizzazione delle stesse (sistema di riferimento ED 50 UTM 33 N) e indicazione dei con visivi in cartografia apposita;

d. Cartografia;

- la cartografia deve essere composta di tavole di inquadramento degli interventi (scala compresa tra 1: 10.000 e 1: 25.000) e tavole di dettaglio (scala 1: 1.000 per opere strutturali e 1: 5.000 per interventi selvicolturali), e ove necessarie tavole grafiche, prospetti e transetti;

e. Shapefile; deve essere utilizzato il sistema di riferimento ED 50 UTM 33 N;

f. Dati aree di saggio;

- per gli interventi selvicolturali di cui all'art. 1, fornire dati dendrometrici rilevati sulla base di aree di saggio realizzate ex novo, permanenti, georeferite e riportate in cartografia, almeno per il 4% della superficie di intervento. I dati minimi da indicare per ogni area di saggio e come media del popolamento forestale, sono i seguenti: piedilista di cavallettamento delle piante distinte per specie e tra piante da prelevare e le piante da rilasciare a dote – numero di piante – altezza media delle piante o curva ipsometrica – diametro medio – area basimetrica media – provvigione – ripresa – specifiche sul metodo di cubatura utilizzato. Tutti i dati dovranno essere specifici per l'area di saggio e rapportati a ettaro;

g. Analisi del Macchiatico;

- l'analisi del macchiatico deve essere redatta utilizzando l'allegato n. 5 al bando. La stima della massa retraibile ricavata dalle aree di saggio reali e non quelle riportate all'interno delle particelle assestamentali del PGAF;

h. Computo metrico estimativo analitico dei lavori;

- redatto sulla base dei prezzi regionali vigenti (articolo 4), riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spesa e per tipologia di intervento;

i. Quadro economico generale;

- riportante il costo previsto per l'investimento e le differenti voci di spesa; lo stesso, dovrà essere redatto e fornito anche nel formato excel, utilizzando il modello corrispondente all'allegato n. 2 del bando;

j. Concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e pareri necessari;

- per la realizzazione degli interventi, se già acquisiti, e/o elenco di quelli da acquisire;

k. Eventuali preventivi dettagliati dei lavori, o analisi prezzi;

- in assenza di voci specifiche nei prezzi scelta è operata dal beneficiario dovrà essere giustificata come indicato all'art. 4 del bando;

l. Dichiarazione a firma congiunta (progettista e soggetto richiedente);

- redatta utilizzando l'allegato n. 1 al bando, in cui si attesta:
 - il livello della progettazione;
 - che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, Piano Poliennale di Taglio o strumenti equivalenti (nel caso di aziende aventi dimensioni superiori ai 100 Ha), adottato dal beneficiario, è stato presentato presso la struttura regionale competente e, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi di tali approvazioni ed il periodo di validità;
 - l'intervento è coerente con la pianificazione vigente;

- i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- l'elenco delle autorizzazioni e/o pareri necessari per la immediata cantierabilità, con indicazione di quelli richiesti e/o ottenuti.

8.1 Documentazione specifica per persone fisiche

Oltre alla documentazione prevista al paragrafo precedente, è necessario produrre ulteriormente:

- Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta, secondo il modello di cui all'Allegato n. 3:
 - di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando il titolo di possesso e la sua durata (che dovrà essere pari ad almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda) e di impegnarsi a garantire la disponibilità per almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
 - di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
 - di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali, sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2011/2020;
- Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta la natura dell'impresa, il rispetto del massimale in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento 1407/2013, i settori in cui opera l'impresa, secondo il modello di cui all'Allegato n. 4, sezioni A, B, C.

8.2 Documentazione specifica per forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative

Oltre alla documentazione prevista per tutti i richiedenti dal presente articolo, è necessario produrre:

a) Deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

1. *l'atto costitutivo e/o lo statuto;*
2. *gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;*

La suddetta deliberazione dovrà altresì richiamare i seguenti elementi:

- a. l'approvazione del progetto, del suo costo complessivo, del quadro economico di dettaglio, del cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- b. l'autorizzazione al legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché a adempiere a tutti gli atti necessari;
- c. l'assunzione degli impegni specificati nel modello unico di domanda, compreso quello relativo alla copertura finanziaria della quota a carico del soggetto beneficiario;
- d. la dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2011/2020;
- e. la dichiarazione di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando il titolo di possesso e la sua durata (che dovrà essere pari ad almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda) e di impegnarsi a garantire la disponibilità per almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo;
- f. la dichiarazione di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento del pagamento del saldo, pari ad almeno 5 anni;
- g. la dichiarazione che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (o Piano Poliennale di Taglio), debitamente adottato dal beneficiario, è stato presentato presso la struttura regionale competente e, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi di tali

approvazioni ed il periodo di validità (solo nel caso di aziende private di dimensioni superiori ai 100 Ha);

- h. la dichiarazione che nell'area di intervento non si è intervenuto con taglio di fine turno negli ultimi 5 (cinque) anni, impegnandosi a non procedere al taglio di fine turno nei successivi 5 (cinque) anni;
- i. la dichiarazione di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- j. i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- k. gli interventi selvicolturali proposti hanno carattere di macchiatico negativo, accompagnata dalla stima degli eventuali introiti derivanti dal valore del materiale legnoso retraibile;
- l. la dichiarazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- m. nel caso di presentazione di un progetto esecutivo immediatamente cantierabile dovrà essere richiamato il verbale di validazione.

b) Bilanci degli ultimi tre anni; (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

c) Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta la natura dell'impresa, il rispetto del massimale in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento 1407/2013, i settori in cui opera l'impresa, secondo il modello di cui all'Allegato n. 4, sezioni A, B, C.

8.3 Documentazione specifica per soggetti pubblici

Oltre alla documentazione prevista per tutti i richiedenti dal presente articolo, è necessario produrre:

a) Deliberazione dell'organo competente con la quale:

1. si approva il progetto, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
2. si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
3. si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, dell'area ove si realizzerà l'intervento;
4. si assumono gli impegni specificati nel Modello unico di domanda;
5. si dichiara di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2011/2020;
6. si specificano le tipologie dei lavori previsti e si elencano puntualmente tutti i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
7. si dichiara di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di sostegno;
8. si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

9. si dichiara che nell'area di intervento non si è intervenuto con taglio di fine turno negli ultimi 5 (cinque) anni, impegnandosi a non procedere al taglio di fine turno nei successivi 5 (cinque) anni;
 10. si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
 11. si nomina il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- b) **Check list di autovalutazione di sostegno** predisposta da Agea. Detta check-list, da compilare ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), denominata "AGEA-Sviluppo rurale-autovalutazione_pre_aggiudicazione_gara_vers_2.5_30.9.2018 check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" dovrà essere sottoscritta dal RUP, è disponibile all'indirizzo: http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

8.4 – Disposizioni generali

Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti sia da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nonché dal soggetto richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 7.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

Per i soggetti pubblici il livello della progettazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno è verificato sulla base della documentazione presentata a corredo della stessa, dovrà essere almeno quello di "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come specificato dall'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la documentazione prodotta deve contenere tutti gli elementi descritti all'art. 17 del DPR 207/2010.

Per i diversi livelli di progettazione (art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.), ai fini dell'attribuzione delle priorità di cui al successivo articolo 10 inerente i criteri di selezione, si specifica che:

- a. per i "Progetti Definitivi" la documentazione tecnica presentata deve contenere tutti gli elementi descritti all'art. 24 del DPR 207/2010 ivi comprese le relazioni specialistiche necessarie ad acquisire le eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la cantierabilità delle opere;
- b. per i "Progetti Esecutivi" immediatamente cantierabili la documentazione tecnica presentata deve contenere tutti gli elementi descritti all'art. 33 del DPR 207/2010 oltre a tutte le eventuali permessi, autorizzazioni, pareri, nulla osta rilasciati dagli Enti preposti.

Come già specificato nel precedente Articolo 6 "Condizioni di ammissibilità. Impegni e obblighi" il requisito della immediata cantierabilità può essere soddisfatto entro il termine dei 120 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della Regione Lazio della Determinazione con la quale vengono approvati i progetti ammissibili ed ammessi al finanziamento, a cui è subordinata la formale adozione del provvedimento di concessione del contributo pubblico.

Per la dimostrazione di detto requisito il soggetto beneficiario dovrà produrre tutta la documentazione che attesti la immediata cantierabilità dell'investimento ed in particolare:

- per i soggetti privati dovrà essere prodotta e acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti;
- per i soggetti pubblici, il requisito sarà soddisfatto mediante la trasmissione, alla struttura competente, dei verbali di verifica e di validazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm. e ii. nonché allegando la determina di riapprovazione del progetto ammissibile a finanziamento.

ARTICOLO 9

Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità e per l'individuazione delle domande di sostegno da autorizzare al finanziamento, di seguito vengono riportati i *criteri di selezione* e le relative modalità per il riconoscimento delle priorità e l'attribuzione dei punteggi, sui quali il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole.

A conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento saranno inserite in una graduatoria unica regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito del processo di autovalutazione e delle relative verifiche istruttorie.

Nella tabella che segue sono riportati i criteri di selezione ed i relativi punteggi da prendere in conto per la formazione della graduatoria:

	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO TIPOLOGIA DI PRIORITÀ
PRIORITÀ IN AMBITO TERRITORIALE	Interventi localizzati nelle zone D, C e B come definite dal PSR	8.5.1.a. a.1	Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree D.	12	12	12
		8.5.1.a. a.2	Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree C.	8		
		8.5.1.a. a.3	Interventi ricadenti in aree B secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree B.	4		
PRIORITÀ IN AMBITO AMBIENTALE	Valore ambientale dei boschi: Aree Natura 2000	8.5.1.a. b.1	Superfici ricadenti in aree ZSC della rete Natura 2000. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree ZSC della rete Natura 2000.	22	22	34
		8.5.1.a. b.2	Superfici ricadenti in aree SIC o ZPS della rete Natura 2000. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree SIC o ZPS della rete Natura 2000.	15		
	Valore ambientale dei boschi: Aree Naturali Protette, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, siti di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della L.R. 43/74.	8.5.1.a. b.3	Superfici ricadenti in: Aree Naturali Protette, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, siti di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della L.R. 43/74. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in una o più delle Aree suddette.	12	12	



Unione Europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE
LAZIO



PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020

	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' AMBIENTALI AGGIUNTIVE	Azioni 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d	8.5.1.a. c.1	Sottointervento 1.a - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	28	28	36
		8.5.1.a. c.2	Sottointervento 1.b - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	23		
		8.5.1.a. c.3	Sottointervento 1.c - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione, ad esclusione dei lavori specifici per gli alberi monumentali, superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	8		
		8.5.1.a. c.4	Sottointervento 1.d - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	8		
		8.5.1.a. c.5	Sottointervento 1.e - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	23		
		8.5.1.a. c.6	Sottointervento 1.f - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	18		
		8.5.1.a. c.7	Sottointervento 2.b - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	13		
		8.5.1.a. c.8	Sottointervento 3.a - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	13		
		8.5.1.a. c.9	Sottointervento 3.b - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	8		
		8.5.1.a. c.10	Sottointervento 4.a - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	8		
		8.5.1.a. c.11	Sottointervento 4.b - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	23		
		8.5.1.a. c.12	Sottointervento 4.c - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	18		
		8.5.1.a. c.13	Sottointervento 4.d - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.	23		
	Alberi monumentali	8.5.1.a. d.1	Progetti che comprendono interventi relativi ad alberi monumentali di cui al sottointervento 1. c.	8	8	

	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO TIPOLOGIA DI PRIORITA'
OPERAZIONI COORDINATE TERRITORIALI	Partecipazione a più di una Domanda di sostegno nell'ambito della presente Misura	8.5.1.a. e.1	Partecipazione ad uno o più bandi pubblici attuativi della Misura 8 del PSR 2014/2020 del Lazio. Il punteggio è attribuibile ove sia risultato ammissibile almeno un progetto attivato in uno o più dei bandi pubblici suddetti.	3	3	3
	Partecipazione a più di una Domanda di sostegno nell'ambito del presente PSR in Misure diverse	8.5.1.a. e.2	Partecipazione ad uno o più bandi pubblici attuativi di una o più Misure del PSR 2014/2020 del Lazio, comunque diverse dalla Misura 8, per interventi in ambito forestale, ivi incluse azioni di pianificazione e gestione forestale.	2		
AVANZAMENTO PROCEDURALE	Avanzamento procedurale del livello di progettazione	8.5.1.a. f.1	Progettazione al livello di progetto definitivo.	12	15	15
		8.5.1.a. f.2	Progettazione al livello di progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile	15		
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100	100
PRIORITÀ ATTRIBUITE AI SOGGETTI BENEFICIARI	Soggetti pubblici	8.5.1.a. g.1	Domanda di sostegno presentata da un soggetto pubblico.	25	25	25

Il criterio 8.5.1.a.g.1 Soggetti pubblici non è preso in considerazione ai fini del calcolo del punteggio minimo.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un **punteggio minimo pari a 20 punti** con almeno 2 (due) criteri di selezione. Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i *casi di ex-aequo*, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza ai progetti con un costo dell'investimento complessivo inferiore.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- **8.5.1.a.a.1:** *“Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree D”.*

Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione del PSR 2014/2020 del Lazio. La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree D.

- **8.5.1.a.a.2:** *“Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree C”.*

Interventi ricadenti in aree C secondo la zonizzazione del PSR 2014/2020. La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza ovvero nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree C.

- **8.5.1.a.a.3:** *“Interventi ricadenti in aree B secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree B”.*

Interventi ricadenti in aree B secondo la zonizzazione del PSR 2014/2020. La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza ovvero nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree B.

- **8.5.1.a.b.1:** *“Superfici ricadenti in aree ZSC della rete Natura 2000. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree ZSC della rete Natura 2000”.*

Superfici ricadenti in aree ZSC della rete Natura 2000. La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza (superficie di intervento > 50%) ovvero nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree ZSC.

- **8.5.1.a.b.2:** *“Superfici ricadenti in aree SIC o ZPS della rete Natura 2000. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree SIC o ZPS della rete Natura 2000”.*

Superfici ricadenti in aree SIC o ZPS della rete Natura 2000. La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza (superficie di intervento > 50%) ovvero nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in aree SIC o ZPS della Rete Natura 2000.

- **8.5.1.a.b.3:** *“Superfici ricadenti in: Aree Naturali Protette, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, siti di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della L.R. 43/74. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in una o più delle Aree suddette”.*

Superfici ricadenti in: Aree Naturali Protette, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, siti di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della LR 43/74. La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza (superficie di intervento > 50%) ovvero nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di intervento ricada in Aree Naturali Protette, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, siti di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della LR 43/74. Ai fini del computo della prevalenza possono sommarsi anche superfici che, in modo distinto, ricadono in diversi siti tra quelli sopra indicati.

Il punteggio attribuito con il presente criterio 8.5.1.a.b.3 è cumulabile con il punteggio dei precedenti criteri 8.5.1.a.b.1 o 8.5.1.a.b.2

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione della tipologia 8.5.1.a.c.”n“ si rammenta che il soggetto proponente può attivare investimenti che prevedono al massimo n. 2 (due) “tipologie di intervento” come definite al precedente articolo 1 del presente bando pubblico; la tipologia di 1.c limitatamente agli interventi sugli alberi monumentali, potrà essere attivata anche in aggiunta ad almeno n. 2 (due) altre tipologie di intervento.

- **8.5.1.a.c.1:** *“Sottointervento 1.a - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.2:** *“Sottointervento 1.b - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.3:** *“Sottointervento 1.c - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione, ad esclusione dei lavori specifici per gli alberi monumentali, superi il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti, ad esclusione dei lavori specifici per gli alberi monumentali, per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.4:** *“Sottointervento 1.d - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.5:** *“Sottointervento 1.e - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.6:** *“Sottointervento 1.f - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.7:** *“Sottointervento 2.b - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.8:** *“Sottointervento 3.a - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.9:** *“Sottointervento 3.b - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.10:** *“Sottointervento 4.a - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.11:** *“Sottointervento 4.b - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto.”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.12:** *“Sottointervento 4.c - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.c.13:** *“Sottointervento 4.d - Il punteggio è attribuito quando l'importo dei lavori per tale azione supera il 50% del totale dei lavori previsti dal progetto”.*

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza, ovvero quando l'importo degli investimenti per tale azione supera il 50% del totale degli investimenti previsti dal progetto.

- **8.5.1.a.d.1:** *“Progetti che comprendono interventi relativi ad alberi monumentali di cui al sottointervento 1.c”.*

La priorità è attribuita nel caso in cui nell'ambito forestale di intervento sia ricompreso almeno un albero

monumentale e qualora il progetto preveda interventi relativi a alberi monumentali inseriti nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia ai sensi della Legge n. 10/2013 e del Decreto 23 ottobre 2014.

Il punteggio attribuito con il presente criterio 8.5.1.a.d.1 è cumulabile con quello attribuito con il criterio 8.5.1.a.c.“n”.

- **8.5.1.a.e.1:** *“Partecipazione ad uno o più bandi pubblici attuativi della Misura 8 del PSR 2014/2020 del Lazio. Il punteggio è attribuibile ove sia risultato ammissibile almeno un progetto attivato in uno o più dei bandi pubblici suddetti”.*

La priorità è attribuita ove, per il soggetto proponente, risulti attivata ammissibile almeno una domanda di sostegno attivata in uno o più dei bandi pubblici attuativi della Misura 8 del PSR 2014/2020 del Lazio.

- **8.5.1.a.e.2:** *“Partecipazione ad uno o più bandi pubblici attuativi di una o più Misure del PSR 2014/2020 del Lazio, comunque diverse dalla Misura 8, per interventi in ambito forestale, ivi incluse azioni di pianificazione e gestione forestale”.*

La priorità è attribuita ove, per il soggetto proponente, risultino presentate una o più domande di sostegno per l’adesione ad uno o più bando pubblico attuativo di una o più Misure del PSR 2014/2020 del Lazio, comunque diverse dalla Misura 8, per interventi in ambito forestale, ivi incluse azioni di pianificazione e gestione forestale.

Il punteggio di cui al presente criterio di selezione 8.5.1.a.e.2 non è cumulabile con il punteggio di cui al precedente criterio 8.5.1.a.e.1

- **8.5.1.a.f.1:** *“Progettazione al livello di progetto definitivo”.*

La priorità è attribuita quando, con la documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno, è dimostrato che il livello della progettazione è quello di “Progetto Definitivo” come definito dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; più specificatamente per il riconoscimento della priorità e del relativo punteggio la documentazione tecnica presentata a corredo della domanda e la procedura amministrativa adottata per la sua approvazione devono contenere tutti gli elementi descritti all' art. 24 del DPR 207/2010 ed essere conformi a quanto stabilito in materia di appalti pubblici.

- **8.5.1.a.f.2:** *“Progettazione al livello di progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile”.*

La priorità è attribuita quando, con la documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno, è dimostrato che il progetto è esecutivo ed immediatamente cantierabile. Per i soggetti pubblici la condizione è dimostrata con la presenza del verbale di verifica e validazione redatto ai sensi del D. Lgs n. 50/2016.

- **8.5.1.a.g.1:** *“Domanda di sostegno presentata da un soggetto pubblico”.*

La priorità è attribuita se la domanda di sostegno è presentata da un soggetto pubblico.

Nel caso in cui, dopo l’approvazione della graduatoria finale di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell’ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 10

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

La struttura regionale competente, al fine di operare un'azione di verifica sull'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nonché del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi inerenti al regime di sostegno, effettua i seguenti controlli amministrativi, in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con indicazione dell'Area della Direzione Regionale competente per l'istruttoria amministrativa.

L'elenco, in applicazione delle procedure concertate con l'Organismo Pagatore, è successivamente integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della definizione delle "liste di perfezionamento".

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato un *responsabile del procedimento*, che sarà comunicato al beneficiario secondo le modalità indicate agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90. La data di assegnazione al *responsabile del procedimento* costituisce l'avvio del procedimento.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno prevede lo svolgimento di controlli amministrativi per accertare l'ammissibilità delle domande di sostegno, effettuati ai sensi dell'art. 17 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvate con DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

Tali controlli devono garantire la conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale o dal programma, prevedere la verifica formale della domanda, la valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese ed accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare, la verifica riguarderà i seguenti elementi:

- il rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente regionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nel presente bando.

Viene, altresì, valutata la rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione delle domande.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell'operazione.

Saranno ritenute non ammissibili e, pertanto, non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;

- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 6 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’art. 9 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L. 241/90 e successive mm. e ii. l’Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima della formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, comunque entro i sei mesi successivi dalla pubblicazione dell’elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, a seguito dell’istruttoria amministrativa e della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione, provvederà ad approvare l’elenco delle domande non ammissibili con la motivazione che ha comportato la non ammissibilità al finanziamento pubblico, e la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, sono ammesse a finanziamento e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate per carenze di fondi. Tale atto sarà pubblicato sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del Bando pubblico la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

ARTICOLO 11

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, la competente struttura della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla (immediata) cantierabilità del progetto, ove prevista, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni;
- modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti (per soggetti privati);
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori ed eventualmente del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso alla struttura competente tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 12

Tempi per l'esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate, rispettivamente:

- a) per i soggetti privati, singoli o associati, non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo;
- b) per i soggetti pubblici, singoli o associati, non oltre i 90 (novanta) giorni successivi a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata come di seguito riportato:

- per gli investimenti strutturali realizzati da soggetti pubblici, sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso all'ufficio istruttore. Per i soggetti privati con la dichiarazione di inizio lavori presentata dal soggetto beneficiario;
- per i servizi e forniture, sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento e/o del conferimento dell'ordine e/o dell'incarico di servizio (contratto di ordine, bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria, ecc.).

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di trasmissione, tramite PEC, del provvedimento di concessione del contributo, è così determinato:

- 24 (ventiquattro) mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto

finanziato, sia essa attinente a lavori o alla fornitura di beni e di servizi.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. Nel caso di soggetti pubblici il completamento degli investimenti è attestato dal Certificato di ultimazione lavori o da documento equivalente nel caso di acquisto di attrezzature o di fornitura di servizi; per i soggetti privati dalla dichiarazione di fine lavori.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe, del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario ed autorizza, se del caso, la proroga per la ultimazione dei lavori o delle attività finanziate. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori o, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe, nel corso della realizzazione dell'intervento finanziato, per un periodo complessivo non superiore a 365 giorni.

ARTICOLO 13

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come previste dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere trasmessi per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore regionale competente **entro 15 (quindici) giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla relativa documentazione probatoria dell'evento, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Si precisa che per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" quest'ultimo deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'impossibilità a svolgere l'attività professionale.

ARTICOLO 14

Varianti e adeguamenti tecnici

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in **materia di appalti pubblici**, e pertanto nei casi in cui il **beneficiario sia un soggetto di natura pubblica**, le varianti in corso d'opera sono attuate in conformità a tale normativa e all'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, successivamente modificato dalla D.G.R. n. 187/2017 (solo per soggetti pubblici).

Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l’articolazione delle voci di spesa del piano finanziario riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Per gli investimenti **che non ricadono** nell’ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, e pertanto nei casi in cui il beneficiario sia un **sogetto privato**, sono considerate **varianti in corso d’opera** le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo.

La richiesta di variante, da presentare a cura del beneficiario presso gli uffici competenti per l’istruttoria della domanda, deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L’ufficio regionale competente riceve la domanda di variante, la istruisce ed a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo S.I.A.N. i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

La variante, tra l’altro, può essere autorizzata solo a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano degli investimenti, non subisca una rimodulazione tale da determinare l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande ammesse a finanziamento.

In ogni caso qualora intervengano modificazioni del progetto originario che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

L’istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 (sessanta)** giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 15

Presentazione delle domande di pagamento

Il contributo spettante è erogato dall’Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli **errori palesi** è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di cui alle “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali” (DGR 147/2016 e ss.mm.ii.).

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi.

In caso di beneficiari pubblici, anteriormente alla presentazione della prima domanda di pagamento è necessario presentare, qualora ne ricorra la condizione, la domanda di variante per ribasso d’asta, secondo le modalità previste nel manuale operativo AGEA.

Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente **l'impegno scritto**, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dello stesso soggetto pubblico a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo;-
- dichiarazione di inizio lavori o sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

L'erogazione dell'anticipo, relativamente agli interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori ed è commisurata all'importo aggiudicato, adeguatamente rimodulato in relazione all'avvenuto ribasso d'asta.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e/o inizio lavori;
- check-list predisposta dall'organismo pagatore AGEA, compilata in tutte le sezioni pertinenti e debitamente sottoscritta dal RUP.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

È prevista l'erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate. Sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui ai SAL di progetto di seguito riportata:

- relazione firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali) e relativi documenti di pagamento.

Nel caso di fatture elettroniche tra privati, come definite e regolamentate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, ai fini della corretta rendicontazione delle spese sostenute esse dovranno obbligatoriamente riportare, pena la non ammissibilità della relativa spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dalla Regione Lazio al momento della concessione del sostegno. In caso di emissione di fatture tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di comunicazione della concessione, nel campo note delle fatture dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni di riferimento dell'operazione: *PSR Lazio 2014-2020 – Tipologia di operazione 8.5.1.a – Bando di cui alla determinazione n° ___ del __/__/___ - Domanda di sostegno n° _____.*

Gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati.

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento **pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile**, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento **superiore al 50% dell'investimento ammissibile**, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture e documenti probatori equivalenti quietanzati, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione, al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria, può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per tutti gli investimenti il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, la domanda di pagamento del saldo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo, corredata della prevista documentazione tecnica, deve

essere presentata da parte del beneficiario **entro i 60 giorni** continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. **Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori.**

L'ufficio istruttore competente provvede, entro il termine massimo di **60 giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale" con le risultanze del controllo amministrativo ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario, che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali sue osservazioni in merito, **entro i successivi 15 giorni** dal ricevimento.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a quanto previsto dalla normativa vigente e nel caso di soggetti privati, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii.

Nel caso di fatture elettroniche tra privati, come definite e regolamentate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, ai fini della corretta rendicontazione delle spese sostenute esse dovranno obbligatoriamente riportare, pena la non ammissibilità della relativa spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dalla Regione Lazio al momento della concessione del sostegno. In caso di emissione di fatture tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di comunicazione della concessione, nel campo note delle fatture dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni di riferimento dell'operazione: *PSR Lazio 2014-2020 – Tipologia di operazione 8.5.1.a – Bando di cui alla determinazione n° ___ del ___/___/___ - Domanda di sostegno n° _____.*

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, **corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate.** Per i soggetti pubblici è necessaria anche l'approvazione formale dello stato finale dei lavori;
- elenco analitico ed ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;

- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali) e relativi documenti di pagamento; per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- determina di approvazione dello stato finale, per i soggetti pubblici, corredata di tutti gli elementi utili per la definizione della spesa finale;
- certificati di conformità per le attrezzature acquistate;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato;

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le cooperative e per gli enti pubblici, oltre alla sopra citata documentazione, dovrà pervenire apposito atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori ed il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.

Le verifiche di accertamento finale riguardanti il controllo della documentazione contabile amministrativa e dei lavori eseguiti e/o dei beni acquistati, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno essere rivolte, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, verso la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016". Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, fermo restando l'obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, dovrà utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario ha l'obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa

rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l’estratto conto riferito all’operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l’avvenuta transazione.

- Assegno bancario. L’assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di credito.
- Carta di credito e bancomat. L’utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all’estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell’ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall’UE o da altri strumenti finanziari.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull’importo complessivo dell’operazione ammessa a finanziamento, ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell’operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando

sono stati effettivamente realizzati (realizzazione fisica) “interventi/sottointerventi” che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del finanziamento concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l’eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.

Conservazione e disponibilità dei documenti

I beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti relativi al progetto e quelli relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta degli uffici regionali, per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo.

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

Il periodo di cui ai precedenti capoversi è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

ARTICOLO 16

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii.

ARTICOLO 17

Controlli in loco

I controlli in loco sono effettuati ai sensi dell’art. 19 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma

di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali approvate con D.G.R. n.147/2016 e ss.mm. ii..

Gli incaricati dei controlli in loco **non devono** aver effettuato controlli amministrativi sulla medesima operazione.

ARTICOLO 18

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di **controlli ex post** per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa ad operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti al PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.

ARTICOLO 20

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato 1 alla DGR 147/2016 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dall'Autorità di Gestione con D.G.R. n.133/2017e ss.mm. ii. contenente le norme attuative regionali coerenti con la normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia. L'Autorità di Gestione con successivo atto, in coerenza e conformità al quadro normativo di riferimento, disciplinerà il sistema sanzionatorio e dei controlli con specificazione delle riduzioni/esclusioni in caso di inadempienze in ordine agli obblighi ed agli impegni assunti

Per la presente Misura sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Per la decadenza dell'aiuto concesso e la relativa revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e successive mm. e ii. come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L.

23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA), mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita all'Autorità di Gestione.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 21

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente Misura, in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione Europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura competente.

ARTICOLO 22

Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – D.lgs. n. 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del D.lgs. n. 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e

delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio al bando pubblico (lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, ad organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare:

- l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
- la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR).

L'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari. All'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni

(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti o interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOCREA S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di sostegno.

ARTICOLO 23

Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata **non può essere riproposta**.

ARTICOLO 24

Altre Disposizioni

Codice Unico di Progetto CUP e tracciabilità dei pagamenti.

Il CUP (Codice Unico di Progetto) è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali. Tale codice deve essere attribuito a tutti i progetti relativi ad interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi in attuazione del presente Bando pubblico.

Il CUP è indicato nel Provvedimento di concessione degli aiuti emesso dalla Regione e deve essere riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi agli interventi realizzati a seguito della concessione del contributo. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rimanda inoltre a quanto specificato nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEASR" - sottosezione "Procedure attuative" e all'art. 15 del presente bando per i pagamenti eseguiti a titolo di acconto e di saldo.

Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: “Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta”.

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di trenta giorni, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell'ambito di competenza:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

- al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
- al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
- al documento relativo “Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
- ai documenti “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e “Produzioni Standard” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
- al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della Determinazione n. G03871 del 18.04.2016” adottato con determinazione n. G06624 del 10/06/2016;
- al documento “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali
- Relativi alle spese generali e rettifica della Determinazione n. G03831/2016” adottato con determinazione n. G07300 del 27/06/2016;
- al documento “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della DGR n. 147/2016”, adottato con deliberazione n. 187 del 19/04/2017;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.